

Codice A1610B

D.D. 17 febbraio 2021, n. 78

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. PAVONE C.SE (TO) - Realizzazione di impianto di telecomunicazioni con nuovo palo porta antenna da installare nell'area parcheggi centro commerciale Bennet. Via Circonvallazione 95/35 - fg.6, mapp. 637. Autorizzazione paesaggistica.



ATTO DD 78/A1610B/2021

DEL 17/02/2021

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1610B - Territorio e paesaggio**

OGGETTO: D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. PAVONE C.SE (TO) - Realizzazione di impianto di telecomunicazioni con nuovo palo porta antenna da installare nell'area parcheggi centro commerciale Bennet. Via Circonvallazione 95/35 – fg.6, mapp. 637. Autorizzazione paesaggistica.

Vista l'istanza della Società Iliad Italia SpA pervenuta dal Comune volta al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento citato in oggetto;

Premesso che il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), attribuisce l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche allo Stato e alle Regioni, secondo le disposizioni di cui alla Parte terza del medesimo Codice;

visto l'articolo 146 del d.lgs 42/2004, che disciplina il procedimento di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per gli interventi da realizzare nelle aree o immobili soggetti a tutela paesaggistica disponendo che la funzione autorizzatoria in materia di paesaggio sia esercitata dalla regione, fatta salva la possibilità di delegarne l'esercizio, con legge, ad altri soggetti;

vista la legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 (Provvedimenti urgenti di adeguamento al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"), che individua, al comma 1 dell'articolo 3, le tipologie di opere ed interventi da realizzare in ambito soggetto a tutela paesaggistica per i quali le funzioni autorizzative sono di competenza della Regione;

considerato che ai sensi dell'articolo 3 della l.r. n. 32/2008 l'intervento oggetto della presente determinazione risulta di competenza regionale;

considerato che per l'intervento oggetto della presente determinazione il Settore scrivente ha

predisposto una specifica relazione tecnica illustrativa con relativa proposta di provvedimento, regolarmente inviata al Soprintendente, ai sensi del comma 7 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, per l'acquisizione del parere vincolante previsto al comma 5 del medesimo articolo, dando contestuale comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento e dell'avvenuta trasmissione degli atti al Soprintendente;

verificato che sono decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Soprintendente senza che il medesimo abbia reso il parere di competenza;

considerato che in base al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, decorso inutilmente il termine sopra indicato senza che il Soprintendente si sia pronunciato, l'amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione;

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento con deliberazioni della Giunta regionale n. 2/22503 del 22.9.97, n. 21-9251 del 05.05.2003 e n. 30-13616 del 22.03.2010;

vista l'istruttoria condotta dallo scrivente Settore regionale e la conseguente relazione tecnica predisposta in merito all'intervento in oggetto, che si intende recepita integralmente nella presente determinazione; (allegato 1)

dato atto che il presente provvedimento ha richiesto un termine effettivo di 114 giorni per concludere il relativo procedimento rispetto al termine di 105 giorni previsti dalla legge a seguito delle problematiche relative alla gestione informatizzata dell'istanza nel periodo di emergenza sanitaria.

tutto ciò premesso e considerato

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il decreto legislativo 42/2004, Parte III;
- vista la legge regionale 32/2008;
- vista la legge regionale 23/2008, articolo 17, comma 3, lettera i) ;

determina

di prendere atto che il Soprintendente, a fronte della richiesta regionale, non ha espresso il parere di competenza e che pertanto si sono verificate le condizioni di cui al comma 9 dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004 per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica da parte dell'amministrazione competente;

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Territorio e Paesaggio (allegato 1), che si intende qui integralmente recepita e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs. 42/2004 e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo, fatti salvi, per le opere pubbliche o di pubblica utilità, i disposti dell'art. 46 comma 2 del D.lgs. 8 giugno 2001 n.327.

Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Spetta quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle eventuali procedure autorizzative di competenza, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti di programmazione, pianificazione e gestione richiamati dall'art. 3 delle norme di attuazione del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni che i relativi interventi siano stati realizzati correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1610B - Territorio e paesaggio)
Firmato digitalmente da Giovanni Paludi

Allegato

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Territorio e Paesaggio

valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it

paesaggio.territorio@cert.regione.piemonte.it

*Segnatura di protocollo riportata nei
metadati del sistema documentale DoQui ACTA*

Classif. 11.100/GESPAE/946/2020A/A1600A

Rif. n. 87767/A1610B del 28.09.2020

117091/A1610B “ 30.11.2020

RELAZIONE

Oggetto: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i.
recante Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, art. 146
Legge regionale 1 dicembre 2008 n. 32 e s.m.i.
Comune: Pavone C.se (TO) - Via Circonvallazione 95/35 – fg.6
mapp. 637
Intervento: Realizzazione di impianto di telecomunicazioni con nuovo palo
porta antenna da installare nell'area parcheggi centro commerciale Bennet
Istanza: ILIAD ITALIA spa.

Esaminata l'istanza, qui pervenuta tramite PEC del 28.09.2020, dal Comune di Pavone C.se, con nota prot. n. 7061 del 26-06.2020, per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica per l'intervento in oggetto, da realizzare in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe,

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza,

vista la nota prot.104185 del 02/11/2020, inviata dal Settore Regionale scrivente con richiesta di ulteriore documentazione fotografica e fotosimulazioni relative all'ambito in questione,

considerato che l'intervento previsto consiste in “Realizzazione di impianto di telecomunicazioni con nuovo palo porta antenna da installare nell'area parcheggi centro commerciale Bennet”,

L'intervento prevede la realizzazione di infrastruttura per impianto di telecomunicazione costituita da palo flangiato con pennone di altezza complessiva pari a mt. 34,00 sopra al quale verranno collocate n. 6 antenne dell'altezza di cm. 200 (2 antenne per settore) , n. 3 parabole per ponte radio diametro 60 cm. e moduli RF collocati dietro le antenne. Il palo sarà collocato all'interno di un'area recintata dove verranno posati gli armadi di tipo outdoor necessari al funzionamento dell'impianto.

Visti gli atti integrativi pervenuti in data 30.11.2020, comprensivi della documentazione richiesta, dalla quale si desume che l'intervento richiesto risulta ammissibile in tale sito,

verificato che ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 l'intervento in oggetto è **ricompreso** nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione,

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.,

visto il Piano paesaggistico regionale (Ppr) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 e considerato che le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b), del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati,

verificato che l'intervento proposto è conforme con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33, 39 delle norme di attuazione del sopraccitato Ppr,

accertato che l'intervento proposto, ricadente all'interno dell'area tutelata con provvedimento di dichiarazione d'interesse pubblico imposto con D.M. 04/02/1966 che tutela l'ambito poichè "*<<..LA ZONA DELL'AUTOSTRADA TORINO - IVREA - QUINCINETTO CARATTERIZZATA DA UN VASTO TAPPETO DI PIANURA VERDEGGIANTE CORSI DI ACQUA CAMPI COLTIVATI ALTERNATI A BASSI RILIEVI MONTUOSI...>>*" appare compatibile con la salvaguardia dei valori paesaggistici riconosciuti nel provvedimento e risulta conforme con le specifiche prescrizioni d'uso riportate nella scheda A(094) del Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte, Prima parte,

considerato che le opere così come proposte e se realizzate con le dovute attenzioni atte al mascheramento parziale dell'impianto non appaiono tali da recare pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località,

si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., a condizione che:

- al termine dei lavori l'area sia prontamente risistemata a regola d'arte ed attorno alla recinzione degli apparati di base sia messa a dimora una specie sempreverde di tipo autoctono e tipica della località al fine di un'ideone inserimento nell'ambito paesaggistico di pertinenza.

Si riporta nel seguito l'elenco della documentazione oggetto del provvedimento:

N. progr.	Descrizione elaborato	Descrizione/Nomefile
1	<i>Istanza</i>	SUAPENTE.pdf.p7m
2	<i>Relazione Paesaggistica</i>	13970161009-18062020-1100.003.pdf.p7m
3	<i>Estratto catastale e scheda progetto</i>	13970161009-18062020-1100.001.pdf.p7m
4	<i>Planimetria</i>	PLANIMETRIA-NUOVO-IMPIANTO-TELECOMUNICAZIONE- ANTENNA-ILIAD-BENNET-AP.pdf.p7m
5	<i>Planimetria generale sito</i>	13970161009-18062020-1100.009.pdf.p7m
6	<i>Integrazione fotografica tav 2</i>	Pavone-integrazione-tav02-rid.pdf.p7m
7	<i>Integrazione fotografica tav 1</i>	Pavone-integrazione-tav01-rid.pdf.p7m
8	<i>Fotoinserimenti</i>	Pavone-integrazione-relazione-fotografica-rid.pdf.p7m

Il Funzionario Istruttore
Silvia Brussino

Il Dirigente del Settore
arch. Giovanni Paludi

*Il presente documento è sottoscritto con firma
digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.*